



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "Don L. MILANI" – MONTICHIARI (BS)

Amministrazione Finanza e
Marketing
Diurno e serale
Sistemi Informativi
Aziendali

LICEI
Linguistico - Scientifico - Scientifico con Progetto Sportivo
Scienze Umane - Scienze Umane Economico Sociale

Professionali
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Servizi Commerciali

Viale G. Marconi n. 41 - 25018 MONTICHIARI (BS) - www.donmilaniontichiari.gov.it

☎ 030/96.14.10 - fax 030/996.22.16 - C.F. e P.I. 85001690172

e-mail: bsis01200q@pec.istruzione.it bsis01200q@istruzione.it dirigente@donmilaniontichiari.gov.it

MODELLO DI CONVENZIONE DEI PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Don Milani" con sede in **Montichiari** via Marconi, 41, codice fiscale **85001690172** d'ora in poi denominato "*soggetto promotore*", rappresentato dalla dott.sa Claudia Covri nata a **Reggiolo (Re)** il **10/09/1963**, c. f. CVRCLD63P50H225T;

E

Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Di Brescia - con sede legale in **Brescia**, via **Einaudi** n. **23**, codicefiscale/IVA **80013870177/00859790172** d'ora in poi denominato "*soggetto ospitante*", rappresentato dal **dr Massimo Ziletti**, nato a **Brescia** il **22/08/1964**, c. f. ZLTMSM64M22B157V;

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 21 della l.r. n. 19/2007, "*gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega-scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n. 22/2006*";
- con delibera giunta regionale n ° VIII/6563, in attuazione dell'art. 22 l.r. 19/2007, la Regione Lombardia ha determinato le "*indicazione regionali per l'offerta formativa, in materia di istruzione e formazione professionale*", con la valorizzazione delle varie tipologie di percorsi di alternanza - l'alternanza scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'Istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;
- l'alternanza scuola-lavoro può assumere diverse forme e modalità, costituenti – *Parte seconda, lettera E punto I -DGR 08/6563-* "*modalità strutturali dell'offerta predisposta dall'Istituzione Formativa*", la quale ne è responsabile sotto i profili della progettazione, attuazione, verifica e valutazione sulla base di apposite Convenzioni stipulate a titolo gratuito

con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto di lavoro;

- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive modifiche, per le parti che competono ai singoli soggetti

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 - *Parte seconda – Standard formativi minimi dell'offerta di IFP - DGR n° 08/6563* - - la **Camera Di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Di Brescia**, qui di seguito indicata/o anche come il "*soggetto ospitante*", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n° **1** soggetti in alternanza scuola-lavoro su proposta di **Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Don Milani"** di seguito indicato anche come il "*soggetto promotore*".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non costituisce rapporto di lavoro;
2. il presente percorso in alternanza scuola – lavoro è attivato ai sensi delle *Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di IFP - Parte seconda – Standard formativi minimi dell'offerta di IFP- DGR n°08/6563*;
3. l'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola – lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore denominato "tutor interno" e da un tutore aziendale, indicato dal soggetto ospitante, denominato "tutor esterno";
4. per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposta una progettazione formativa personalizzata, coerente con il Piano Formativo del percorso e con riferimento alla dimensione dell'orientamento;
5. la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle acquisizioni è del Soggetto promotore;
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il tutor interno svolge funzioni di:
 - a) informazione, accoglienza e consulenza presso l'Istituzione formativa nei confronti degli allievi e dei genitori;
 - b) organizzazione e coordinamento delle attività dell'allievo;
 - c) redazione del report finale;
2. Il tutor esterno svolge funzioni di:
 - a) informazione, anche in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - b) accoglienza, accompagnamento e formazione nella struttura ospitante;
 - c) predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in contesto lavorativo;
3. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
 - a) Predisposizione del Piano formativo personalizzato;
 - b) controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano formativo personalizzato;
 - c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
 - d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola – lavoro il beneficiario/i beneficiari del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal formativo Piano Formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze.
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20

Art. 5

1. Il soggetto promotore assicura il beneficiario/i beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'articolo 190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) Garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite di un tutor aziendale, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite in contesto non formale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor aziendale per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari.

Art. 7

1. sede dell'attività in stage: **Brescia, via Einaudi n. 23**;

2. periodo: **dal 06/06/2016 al 10/06/2016**;

3. durata e articolazione: dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al giovedì con 30 minuti di pausa e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per n°36 ore complessive.

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, e dura fino all'espletamento di 36 ore di esperienza presso il lavoro soggetto ospitante.

Data

Dott.sa Claudia Covri
Legale rappresentante

dott.
Legale rappresentante

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)